

Parte I: Professione forense e compenso professionale

individuare la peculiarità dell'attività forense nella personalità, nell'abitudine, nell'autonomia e libertà, nella discrezionalità e nella funzione sociale svolta dal professionista. Ma si tratta di elementi di natura mutevole che possono sussistere di volta in volta e, talvolta, coesistere nella funzione svolta come nel caso, ad es., dell'avvocato dipendente di un ente pubblico. L'autonomia e l'indipendenza sono tratti funzionali utili per circoscrivere la libertà o la liberalità con la quale è svolta l'attività professionale, anche se *libero professionista o libera professione* distinguono il *modus* della prestazione ovvero la qualità della stessa.

Legittimazione all'esercizio delle libere professioni Non a caso occorre un riconoscimento formale quale atto (di solito di natura amministrativa costitutivo di *status*) di legittimazione dell'attività professionale, che, nella nostra legislazione, nell'ambito del codice civile, all'art. 2229 (1), con una formula per la verità piuttosto aperta, ha come presupposto per la identificazione delle professioni intellettuali l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Ma la norma appare significativa nella direzione della intellettualità della prestazione come protezione della stessa, anche se esistono professioni intellettuali che non sono regolamentate e riconosciute; non appare dunque sufficiente l'esistenza di un albo o un elenco, ma occorre una *atto di legislazione primaria* che riconosca l'organismo rappresentativo della categoria, come nei casi dei consigli dell'ordine cui compete, in concreto, l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi, la tenuta degli stessi e la potestà disciplinare. In definitiva si può parlare di professione intellettuale come di una attività organizzata personalmente nel rispetto dei fini sociali ad essa ricollegati e disciplinata con l'iscrizione in un albo, nella autonomia degli organi professionali.

La professione come autonomo ordinamento giuridico Dai dati offerti si può agevolmente desumere che ogni professione intellettuale è integrata in un ordinamento professionale che è un ordinamento giuridico particolare, giacché «*ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni*» (S. ROMANO). Pertanto, nulla osta ad attribuire il carattere della giuridicità all'ordinamento professionale quando è la stessa legge a legittimare ed a riconoscere l'attività come funzione sociale ed a riconoscere agli organismi professionali rappresentativi piena autonomia e potestà regolamentare e normativa. Si tratta di una intersezione tra la normativa statale e quella profes-

(1) L'art. 2229 c.c. stabilisce nel capoverso una riserva di legge per la determinazione delle professioni intellettuali ritenendo necessario e sufficiente l'atto di iscrizione nell'albo o elenco. Al secondo comma la legge demanda alle associazioni professionali di categoria la verifica dei requisiti per la iscrizione, la tenuta degli albi e il potere disciplinare sugli iscritti. Il terzo comma è caratterizzato dalla tutela giurisdizionale dei professionisti nei casi di rifiuto di iscrizione o cancellazione ed avverso i provvedimenti disciplinari che comportano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione.

sionale interna, in quanto spetta allo Stato riconoscere l'*ordinamento giuridico professionale* attraverso la legittimazione degli ordini e delle professioni protette; spetta poi all'organo rappresentativo, dotato di autonoma potestà normativa e regolamentare, l'accertamento dei requisiti per la iscrizione, il potere disciplinare sugli iscritti, la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione, della cancellazione o della sospensione dall'esercizio della professione; in tal senso il D.Lgs. 2-2-2006 n. 153, avente ad oggetto la *ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni*, è stato approvato al fine di determinare i principi fondamentali che devono regolare le professioni e sono di competenza dello Stato.

Storicamente, le ragioni della disciplina peculiare delle **Professioni protette ed etica** cd. professioni protette sono da rinvenire nella natura stessa delle professioni liberali (avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, medici), laddove, nel corso dell'evoluzione dello Stato di diritto, sono state riconosciute come funzionali al corretto svolgimento del servizio di *pubblica utilità*; per tale motivo lo Stato di diritto ha sentito la necessità di offrire una disciplina giuspubblicistica che ne assicurasse e garantisse il corretto svolgimento in armonia con gli interessi generali della collettività; da tale importante riflesso deriva la *componente etica* delle professioni protette, a differenza di quanto accade per quelle liberali dove risulta più marcata la prospettiva economica dell'attività lavorativa. Invero, i doveri etici delle professioni protette non si esauriscono nella tutela degli interessi particolaristici del cliente, ma impongono il perseguimento degli interessi generali della collettività che, in caso di collisione con quelli dei privati, sono destinati a risultare prevalenti: ad es. l'avvocato non può tutelare in giudizio i diritti del proprio assistito quando egli sia pienamente consapevole che gli stessi siano in contrasto con gli interessi della giustizia sostanziale (Cass., 25-5-2001 n. 222), né può utilizzare documenti a sostegno delle ragioni del proprio cliente quando sia consapevole della loro falsità (Cass., 27-7-2004 n. 12140), asserendo la propria competenza tecnica e professionalità per il conseguimento di finalità private connotate da fini illegittimi e/o delittuosi.

Il riconoscimento statale delle professioni protette comporta un rilievo pubblicistico delle soggettività che le compongono; gli organi professionali sono riconosciuti come *enti pubblici non territoriali* in quanto traggono origine dalla legge e perseguono e svolgono prettamente funzioni amministrative di interesse pubblico nei rapporti internazionali (iscrizione o cancellazione dagli albi), nei rapporti esterni (certificazione, proposte per le tariffe), nell'auto-tutela (elaborazione di norme deontologiche e funzione disciplinare). Il fine istituzionale degli ordini va al di là della tutela degli interessi degli appartenenti la categoria, ma persegue l'interesse pubblico di un competente e corretto esercizio delle attività professionali; specialmente la funzione disciplinare, che ha natura amministrativa, viene svolta nei confronti degli iscritti da

Parte I: Professione forense e compenso professionale

un organo che ne è diretta emanazione, per violazione di interessi proprio di questo (Cass., S.U., 14-3-1961 n. 579). Questo è il dato sistematico e sostanziale; infine, da un punto di vista della tutela degli interessi dei singoli iscritti si può aggiungere che la funzione disciplinare è svolta dai consigli dell'ordine in via amministrativa solo in primo grado; l'applicazione delle sanzioni ivi previste e la funzione di produzione normativa all'interno della categoria attraverso la enunciazione delle regole di condotta, che i singoli iscritti sono tenuti ad osservare nello svolgimento dell'attività professionale, sono svolte in via giurisdizionale in secondo grado dal Consiglio Nazionale Forense con tutte le garanzie riconosciute alla funzione giurisdizionale (Cass., S.U., 6-6-2002 n. 103).

La posizione del C.N.F.

Con un disegno di legge approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 27 febbraio 2009 ed all'esame del Parlamento, si è cercato di sottoporre a revisione l'intera normativa fondamentale per la professione forense nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria. Il governo viene delegato ad adottare un decreto legislativo contenente un Testo Unico che indichi la vigenza della normativa in vigore e quella abrogata o resa incompatibile dal nuovo assetto; in secondo luogo, la normativa dovrà apportare le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica dell'intera disciplina anche attraverso l'adozione di norme regolamentari. Da questi principi se ne ricava una più delineata e funzionale figura di avvocato come di un libero professionista che opera con una attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia e indipendenza, come soggetto necessario ed insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione per garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti, essendo egli assoggettato solo alla legge. Nel disegno di legge *de quo* viene offerto un ulteriore impulso per ciò che concerne la specificità e rilevanza della funzione difensiva dell'avvocato, declinando una serie di regole formali che vanno dalla regolamentazione dell'organizzazione all'esercizio della professione di avvocato, finalizzata a garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide e per valorizzare la rilevanza sociale ed economica onde garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità delle persone, dando così attuazione concreta agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

1.2 Onorari e contratti di opera professionale

Abbiamo visto che il legislatore ha inserito all'interno del codice civile, e precisamente nel libro V al titolo terzo, agli artt. 2222 fino a 2238, e dunque nel medesimo titolo, le due forme tipizzate per eccellenza di *lavoro autonomo, manuale ed intellettuale*; la determinazione dei corrispettivi è

Capitolo 1: Gli onorari professionali e i contratti di opera professionale

in linea di principio lasciata alla libera contrattazione del mercato, e dunque all'autonomia privata e trova, pertanto, la sua fonte regolatrice nell'accordo delle parti (artt. 2225 e 2233 c.c.); ma il contratto di opera intellettuale si diversifica da quello manuale per diversi aspetti che incidono in maniera peculiare sul contenuto economico delle obbligazioni contrattuali che scaturiscono dai rispettivi rapporti contrattuali.

L'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'inderogabilità del compenso minimo e la sostituzione del terzo comma dell'art. 2233 c.c.,

Abrogazione della inderogabilità

contenente il divieto del patto di quota lite, consente oramai alle parti di pattuire direttamente il compenso per la prestazione dell'opera professionale. Nella formulazione che ha novellato l'art. 2233 c.c., e cioè la legge 248/2006, si stabilisce infatti che il compenso può essere convenuto tra le parti con un *patto scritto*. La possibilità della libera contrattazione deve comunque essere in linea col criterio di principio secondo il quale il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera svolta e al decoro professionale (art. 2233 co. 2 c.c. e artt. 19, 35, 43 e 45 del Codice deontologico), ed altresì con i principi di trasparenza in tema di clausole vessatorie previsti nella disciplina tra professionisti e consumatori ex art. 33 del codice del consumo.

Da tali premesse è consentito asserire che il *contratto di opera professionale* può assumere forme diverse in relazione alle diverse modalità di determinazione del compenso:

- contratto a compenso fisso;
- contratto parametrato alle tariffe forensi;
- contratto con patto di quota lite;
- contratto a tariffa oraria.

Nel **contratto di opera professionale a compenso fisso**, l'avvocato ed il cliente, le parti cioè del rapporto contrattuale, stabiliscono un compenso predeterminato

Tipologie di contratti di opera professionale

in un importo fisso comprensivo di tutte le attività svolte per l'intero giudizio. Tale tipologia contrattuale può riguardare i settori di attività svolti in un giudizio civile, penale, amministrativo e tributario; ma è applicabile anche per l'attività svolta in materia stragiudiziale. È naturale che con tale specifico tipo contrattuale potrà essere più semplice per i contraenti identificare la prestazione professionale da adempiere ed evitare così contestazioni in casi in cui allo stesso professionista vengano conferiti diversi incarichi da parte dello stesso cliente.

Il **contratto con onorari parametrati alle tariffe forensi** è sicuramente quello più vantaggioso per l'avvocato che ne invochi l'applicazione, in quanto il compenso viene determinato in relazione all'attività effettiva-

Parte I: Professione forense e compenso professionale

mente svolta, basandosi così su un sistema di parcellazione già consolidato da molti anni in dottrina ed in giurisprudenza. Anche per la tipologia contrattuale *de quo* resta comunque auspicabile la redazione scritta del contratto, necessità avvertita proprio dall'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, al contrario, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime in riferimento alle libere professioni (intellettuali). A tale proposito, si deve segnalare che le diverse tipologie contrattuali agganciate alle tariffe del D.M. n. 127/2004 possono essere applicate sia al giudizio civile, penale, amministrativo e tributario, sia all'attività stragiudiziale.

Il **contratto con patto di quota lite** è ritornato ad avere una propria collocazione giuridica con l'entrata in vigore della legge 248/2006, che consente, appunto, di ipotizzare l'utilizzazione del patto in tutti i giudizi oggetto di valutazione economica (come ad es. nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno). In effetti si può dire che col patto si formula un accordo tra avvocato e cliente con il quale il cliente si obbliga a versare al primo una parte del risultato ottenuto; è ovvio che resta comunque in vigore la disciplina inderogabile del divieto di cessione da parte di soggetti qualificati contenuta nell'art. 1261 c.c., che fa, appunto, divieto ai professionisti di «*rendersi cessionari dei diritti sui quali è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria*».

Il **contratto d'opera professionale a tariffa oraria** contiene, infine, la previsione del compenso parametrato al tempo impiegato per svolgere una certa attività professionale; per la natura e la considerazione del fattore tempo, insita in tale tipologia contrattuale, deve essere considerata la specializzazione e le esperienze maturate dal professionista.

Un ultimo riferimento è dovuto alla tematica del cd. **Il compenso adeguato** *compenso adeguato* come descritto, in maniera per la verità un po' generica, dall'art. 2233 co. 2 c.c. che ritiene che la *misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione*. Tale principio risulta ancora valido in quanto non è stato in alcun modo integrato né abrogato dalla modifica legislativa n. 248/2006; da ciò si può desumere che il professionista potrebbe stabilire compensi non adeguati all'opera prestata ed al decoro della professione. In tali ipotesi, il Consiglio Nazionale Forense ha fatto rilevare che quando il professionista concluda col cliente patti derogatori dei minimi tariffari, tali patti non possono comunque collidere con i principi del Codice deontologico forense (artt. 5 e 43 co. 2), in quanto *il compenso irrisorio e non adeguato lede la dignità della classe forense* se è al di sotto della soglia minima e contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost. Ebbene il Consiglio dell'Ordine chiamato ad esprimere il parere di congruità sul compenso potrà fare riferimento alle tariffe vigenti e, d'altro canto, valutare nel complesso il comportamento dell'avvocato se ed in quanto contrastante con le regole del Codice deontologico.

1.3 Il requisito dell'iscrizione all'albo

L'esecuzione delle prestazioni tipiche delle professioni protette è interdetto a chi non è iscritto all'albo o ne sia stato espulso, per cui l'art. 2231 c.c. nega in maniera certa e definitiva qualsiasi forma di retribuzione al prestatore di opera intellettuale che abbia abusivamente esercitato la professione; anzi in tale ipotesi la condotta è prevista dalla legge come reato (art. 348 c.p.) proprio nei casi in cui si *esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato*. La mancanza di iscrizione all'albo, ovvero la cancellazione, determina la nullità assoluta del rapporto contrattuale tra cliente e professionista secondo la dizione dell'art. 1418 c.c.; sul punto la giurisprudenza, anche relativamente di recente (Cass., 9-5-2000 n. 5873), ha sancito che la mancanza di un requisito fondamentale del contratto, come la iscrizione all'albo professionale, non fa sorgere alcun rapporto contrattuale tra le parti e quindi alcun obbligo di prestazione del compenso a carico del cliente. Anzi, nei casi in cui un compenso sia stato erogato nei confronti di un soggetto non in possesso dell'abilitazione prescritta dalla legge, sorge un obbligo di restituzione del compenso eventualmente già pagato dal cliente, secondo le ordinarie regole previste dall'art. 2033 c.c., trattandosi, per l'appunto, di un pagamento non dovuto (Cass., 16-10-1995 n. 10769); d'altra parte, al soggetto che ha esercitato in maniera abusiva, naturalmente, è preclusa ogni azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass., 2-10-1999 n. 10937).

1.4 Il mancato risultato oggetto della prestazione

A questo punto è necessario un rapido cenno al tema del mancato raggiungimento della prestazione nei rapporti contrattuali aventi ad oggetto le prestazioni di opera intellettuale; secondo la ormai classica distinzione, i rapporti nascenti dai contratti di opera manuale generano obbligazioni di risultato, laddove nel contratto di opera intellettuale si genera una obbligazione di mezzi, così gravando sul cliente la eventualità del non raggiungimento della prestazione pattuita; ciò significa che il prestatore d'opera manuale non può invocare il corrispettivo derivante dallo svolgimento della prestazione se non riesce a fornire l'opera o il servizio, in quanto la sua è un'obbligazione di risultato (artt. 2224 e 2246 c.c.). Nel contratto d'opera intellettuale, viceversa, poiché il professionista è tenuto ad una obbligazione di mezzi, la eventualità del mancato raggiungimento del risultato previsto grava sul cliente. È pur vero però che il professionista deve esplicitare la propria prestazione con una attività diligente ed adeguata, idonea cioè al raggiungimento del risultato; a ciò si aggiunga che la giurisprudenza più recente (Cass., 11-8-2005 n. 16846) ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'avvocato in caso di mancato

raggiungimento del risultato, presumendo che la prestazione professionale sia adempiuta con negligenza ed inesperienza. Ma è chiaro che se il risultato non viene raggiunto pur avendo il professionista operato secondo le regole appena citate, l'attività svolta dovrà essere compensata dal cliente ancorché esperita inutilmente.

1.5 La determinazione del compenso

Prima di iniziare l'iter sistematico relativo ai criteri di determinazione del compenso, è utile fare una precisazione che si aggancia alla distinzione relativa alla natura delle obbligazioni scaturenti dai rapporti di lavoro che stiamo esaminando; invero, l'art. 2233 c.c. parla di *compenso* per la prestazione di opera intellettuale per distinguerlo dal *corrispettivo* per la prestazione d'opera o di servizio; tale distinzione mette in luce che la prestazione di una attività intellettuale può essere difficilmente valutabile se riferita a valori economici *sic et simpliciter*, in quanto il risultato dell'opera intellettuale non si presta a stime meramente commerciali poiché può consistere nella tutela di beni di valore non commerciale, come la vita, la libertà o la dignità, così come può trattarsi di un impegno che non si protrae a lungo nel tempo ma è ugualmente degno di considerazione; ecco il motivo per il quale la prestazione professionale non si misura sul raggiungimento del risultato ed il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione (v. art. 2233 co. 2 c.c.). Viceversa l'opera o il servizio forniti dal prestatore d'opera manuale si può apprezzare in base ai valori di mercato e al lavoro impiegato.

L'art. 2233 del c.c. è la norma cardine che detta i **L'articolo 2233 codice civile** criteri generali per la liquidazione del compenso; essa ha subito delle modificazioni essenziali con la novella apportata dalla legge 248/2006. Analizziamone il contenuto poiché la novella legislativa appena riferita ha modificato solo il terzo comma dell'art. 2233 nei termini che vedremo, lasciando inalterato il contenuto normativo già vigente. In primo luogo, il capoverso della norma in parola fissa una gerarchia preferenziale (2) dei criteri utili per la determinazione del compenso, stabilendo il principio generale in base al quale il compenso viene stabilito dalle parti in

(2) Tale criterio gerarchico è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza, v. Cass., sez. II, 23-5-2000 n. 6732, dove «*in tema di compensi spettanti ai prestatori di opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso a tali criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista un specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione*» ed, in analogo senso, Cass., sez. I, 1-2-2000 n. 1094.

piena autonomia con un patto scritto; in secondo luogo, in mancanza di tale accordo, soccorrono le tariffe o gli usi; infine, come *extrema ratio*, interviene la liquidazione *ope iudicis*, previa l'acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio dell'Ordine cui il professionista appartiene. Il secondo comma dell'art. 2233, già esaminato in precedenza per ragioni di opportunità, contiene, si ripete, una clausola di salvaguardia per i compensi minimi, ossia la previsione che l'eventuale accordo tra le parti può derogare i minimi contenuti nelle tariffe in vigore, ma mai scendere al di sotto dell'adeguatezza all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione.

Il terzo comma dell'articolo 2233 c.c. così recita nella **Il patto di quota lite** novellata formulazione: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ... con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali»; mentre la vecchia formulazione prevedeva che «gli avvocati ... non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e danni». Orbene il comma, come novellato dalla legge n. 248/2006, offre una apertura definitiva alla utilizzazione nel nostro sistema tariffario del cd. *patto di quota lite*, ovvero sia la possibilità di pattuire solo in forma scritta compensi parametrati agli obiettivi raggiunti

Il divieto di tale patto di quota lite vigente prima della legge 248/2006 trovava la sua ratio nell'esigenza di disciplinare *expressis verbis* il contenuto patrimoniale di un rapporto di opera intellettuale al fine di tutelare allo stesso tempo l'interesse del cliente e la dignità e la moralità della professione forense. Invero, la Cassazione ha sempre considerato pregiudicata la dignità e la moralità dell'avvocato in tutte le occasioni in cui fosse stata individuabile la partecipazione del professionista agli interessi economici della controversia esterni alla prestazione professionale *stricto sensu*.

Il patto veniva identificato non solo quando il compenso del professionista era legato ai beni o ai crediti litigiosi, ma altresì quando fosse posto come controprestazione del risultato pratico dell'attività svolta, in quanto il compenso in tali casi realizzava la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (che la norma intendeva, appunto, evitare: così Cass. 19-11-1997 n. 11485); ma il patto era identificato anche quando era posto sotto forma di promessa unilaterale (3) a fattispecie causale astrat-

(3) Così Cass., SU, 21-12-1999 n. 919, dove appunto «il carattere formalmente unilaterale di una dichiarazione, rilasciata dal cliente all'avvocato in occasione del conferimento di un incarico professionale ed attinente al compenso del professionista, non rende giuridicamente ingiustificata la conclusione cui pervenga in sede di giudizio disciplinare il C.N.F., il quale, in considerazione del contesto in cui si colloca l'assunzione dell'obbligazione, compie una valutazione complessiva delle pattuizioni e ritenga la sussistenza di un patto di quota lite inidoneo per la sua nullità a norma dell'art. 2233 co. 3 c.c. a giustificare l'appropriazione da parte del professionista di un'ingente somma di spettanza del cliente».

ta di natura processuale. Anche il Consiglio Nazionale Forense aveva aderito alla posizione giurisprudenziale ed aveva recepito con pareri e decisioni il principio del divieto del patto all'interno del Codice deontologico (4). La giurisprudenza è intervenuta in diversi casi per ribadire la legittimità di sottoscrivere accordi tra professionista e cliente (5).

1.6 La forma scritta per gli accordi sui compensi dell'avvocato ed il compenso nei casi di recesso dall'accordo

La cd. legge Bersani del 4-8-2006 n. 248 all'art. 2 co. 2bis ha novellato il terzo comma dell'art. 2233 c.c., il quale, per la sola professione forense, prescrive, sotto la sanzione della nullità, la forma scritta dei «*patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali*». Abbiamo in precedenza osservato come il legislatore abbia dettato una disciplina diversa per le altre professioni e quella degli avvocati: invero, i criteri dettati dal co. 1 dell'art. 2233 c.c. per la generalità delle professioni sono tra loro in rapporto gerarchico, per cui, in mancanza di un accordo tra le parti, gli onorari sono stabiliti dalle tariffe o, in mancanza, dagli usi ed infine dal giudice. Per gli avvocati, invece, è possibile derogare al sistema tariffario, poiché la forma principale di accordo sui compensi è il patto scritto e, solo in mancanza di questo, si fa riferimento alle tariffe vigenti. Sul punto la giurisprudenza (6) non dà adito ad equivoci.

Recesso contrattuale

La disciplina del recesso contrattuale viene dettata dall'art. 2237 c.c. dove è previsto che il cliente può recedere unilateralmente dal contratto col professionista in qualsiasi momento, residuando solo l'obbligo del pagamento delle spese e del compenso per le prestazioni professionali svolte fino a quel momento. Viceversa, le aspettative di guadagno del professionista non possono trovare alcuna tutela giuridica, non potendosi invocare la disciplina dettata in tema di mandato (art.

(4) L'art. 45 del vecchio Codice di deontologia al primo comma stabiliva il divieto di pattuizione diretta ad ottenere come corrispettivo una percentuale del bene controverso ovvero rapportata al valore della lite; anche se consentiva (al comma secondo) un patto scritto diretto ad ottenere un supplemento del compenso ma contenuto in limiti ragionevoli e giustificato dal risultato raggiunto.

L'attuale portata dell'art. 45 del Codice deontologico approvato dal C.N.F. nel 1997 e modificato nel 1999, 2002 e 2006 ha naturalmente previsto, fermo restando il divieto posto dall'art. 1261 c.c., che «è consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti ...».

(5) Cass. n. 10064/1998 ha stabilito che cliente e avvocato possono sottoscrivere un accordo contenente termini e modalità del compenso dovuto per la prestazione professionale eseguita; successivamente la Cassazione ha stabilito che gli accordi stipulati tra cliente ed avvocato hanno carattere prioritario rispetto ad eventuali altri criteri stabiliti; infine, Cass., n. 1094/2001 ha ribadito che le parti possono stabilire un compenso per l'attività svolta, ma in mancanza di un accordo scritto si applicano le tariffe professionali vigenti.

(6) V. la nota n. 2 a proposito del criterio gerarchico preferenziale.

Capitolo 1: Gli onorari professionali e i contratti di opera professionale

1725 c.c.), che, in caso di revoca senza giusta causa (nel contratto di mandato oneroso), obbliga il mandante al risarcimento del danno nei confronti del mandatario; nella disciplina degli incarichi professionali, il professionista non potrà richiedere alcun compenso al cliente recedente per il mancato guadagno causato dal recesso, non applicandosi alla fattispecie la disciplina prevista in tema di mandato bensì quella dettata dall'art. 2237 c.c. che non prevede alcuna forma di risarcimento (arg. da Cass., 12-8-1989 n. 3707).

Il recesso del professionista è altresì previsto ma solo per giusta causa e con modalità tali da evitare di recare pregiudizio al cliente; in tali casi l'avvocato potrà chiedere il rimborso delle spese sostenute ed il compenso per l'opera svolta solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la prestazione professionale sia stata *utiliter data*, abbia cioè arrecato un effettivo vantaggio e sia stata utile al cliente; dunque in caso di recesso del professionista che chieda il compenso per l'opera svolta non sarà sufficiente dimostrare lo svolgimento dell'incarico, richiedendosi altresì l'onere di dimostrare che lo stesso è stato svolto utilmente (Cass., 27-6-2005 n. 13753).

Copyright © Esselibri S.p.A.